Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 giugno 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961, registro n. 55 Esercito, foglio n. 66.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo », dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

NISTRI Pier Francesco di Angelo da Santa Croce sull'Arno (Pisa), classe 1909, capitano cavalleria complemento, Ufficio « I » - Sezione « I », del XX Corpo d'armata - A.S. — Ufficiale addetto ad una sezione informazioni di Corpo d'Armata, sebbene ancora in menomate condizioni fisiche per ferita riportata in precedente combattimento, volontariamente riprendeva con consapevole ardimento il suo delicato servizio. Nuovamente ferito durante un bombardamento aereo che colpiva in pieno il Comando Tattico del C. A. in azione, rifiutava ogni soccorso per prodigarsi verso i feriti, fra i quali il proprio comandante di C.A. del quale raccoglieva le ultime volontà e gli ordini che riusciva a diramare, finchè non veniva costretto al ricovero in ospedale. Ancora claudicante ritornava volontariamente al suo posto di combattimento per partecipare ad una nuova offensiva in territorio nemico, ove riconfermava ancora una volta le eccezionali virtù di eroico soldato, di ufficiale di rara capacità e collaboratore prezioso per i superiori, finchè piegato nel fisico, ma non nell'indomito spirito, veniva costretto a desistere dalla lotta. — Mteifel el Kebir 6-9 giugno; Tobruk 18 giugno; Bir el Henajs 26 giugno; Gebel Kalach-Halem El Halfa 30 aprile-4 settembre; El Alamein 24 ottobre-2 novembre 1942.

(2683)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 437.

Autorizzazione al Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste ad acquistare quattro terreni, di cui due siti nel comune di Grado e due siti in Roma.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di risparmio di Trieste viene autorizzata ad acquistare i seguenti terreni:

a) un appezzamento di terreno di mq. 668, sito nella zona nord-est del comune di Grado, di proprietà del Comune medesimo;

b) un appezzamento di terreno di mq. 806, sito nella zona nord-est del comune di Grado, di proprietà della Cassa di risparmio di Trieste;

c) un lotto di terreno, con sovrastanti trenta autorimesse, sito in Roma, via Edoardo Jenner, numeri civici 33 e 63, di proprietà del sig. Sauro Streccioni;

d) un lotto di terreno, con sovrastanti dodici autorimesse, sito in Roma, via Edoardo Jenner, numero civico 63 e confinante con l'immobile di cui al precedente punto *c*), di proprietà della « Società Immobiliare Edmondo Jenner a r. l. », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 438.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 439.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Cristina V. e M. a Ligliano, nel comune di Castellina in Chianti (Siena), con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Rencine nello stesso Comune.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 15 luglio 1960, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Cristina V. e M. a Ligliano, nel comune di Castellina in Chianti (Siena), con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Rencine nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 440.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, nel comune di Sannicandro di Bari.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, nel comune di Sannicandro di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 441.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in Barletta (Bari).

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1961.

Modifica dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959 e modificato con proprio decreto 9 marzo 1960;

Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo nella riunione del 23 marzo 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 3, secondo comma, dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, è modificato come appresso:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 500 milioni versate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano « CONI » e dalla Banca Nazionale del Lavoro per quote di lire 250 milioni ciascuno, ammonta a L. 700 milioni, a seguito delle quote di compartecipazione conferite dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Inclusione del « Yacht club Tigullio », « Società velica viareggina », « Circolo canottieri Napoli », « Yacht club San Remo », « Circolo vela Como », « Circolo della vela », « Club nautico », « Club vela » e « Circolo nautico Livorno » nell'elenco delle Associazioni nautiche di cui ai decreti ministeriali 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958 e 6 aprile 1961.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti i propri decreti 3 marzo 1954, 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958 e 6 marzo 1961, concernenti le Associazioni nautiche autorizzate a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto ed i relativi programmi di esami;

Visto il foglio in data 20 aprile 1961 del Comitato olimpico nazionale italiano;

Decreta:

Articolo unico.

Su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano, alle Associazioni nautiche di cui ai decreti ministeriali 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958 e 6 aprile 1961, sono aggiunte le seguenti, inquadrate nell'Unione società veliche italiane:

1) Yacht club Tigullio - Calata del Porto n. 1, Santa Margherita Ligure;

2) Società velica viareggina - Piazzale Artiglio, Viareggio;

3) Circolo canottieri Napoli, Sezione vela - Molosiglio, Napoli;

4) Yacht club San Remo - Banchina Molo di Levante, San Remo;

5) Circolo vela Como - Molo San Giorgio, Como;

6) Circolo della vela - Via Simeoni n. 8, Ancona;

7) Club nautico - Strada fra i due porti, Pesaro;

8) Club vela - Portocivitanova Marche;

9) Circolo nautico Livorno - Moletto Nazario Sauro, Livorno.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il Ministro: JERVOLINO

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1961.

Classificazione tra le provinciali delle strade Arsiero-Tonezza in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 20102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1960, n. 128, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Vicenza e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada Arsiero-Tonezza; che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 20102;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada Arsiero-Tonezza: dall'abitato di Arsiero alla strada Barcarola-Tonezza fino all'abitato di Tonezza (km. 9,900).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale in data 6 agosto 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 25 febbraio 1950, 20 marzo 1958 e 29 novembre 1960;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 febbraio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, comma ottavo, dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità del seguente testo:

« In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale più anziano e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dall'altro vice direttore generale. In caso di assenza dei tre menzionati dirigenti le funzioni di direttore generale possono essere attribuite ad un funzionario oppure ad un amministratore della Cassa, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1961.

Sostituzione del segretario e del vice segretario del Comitato per il collocamento e l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato ricostituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Salvatore Barletta e del dott. Mario De Notariis, rispettivamente segretario e vice segretario del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, in quanto destinati ad altro Ufficio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Vaccaro ed il dott. Francesco Livio Gorgoni sono chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario e vice segretario del predetto Comitato in sostituzione rispettivamente del dott. Salvatore Barletta e del dott. Mario De Notariis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1961.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, approvato con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta azienda in data 23 marzo 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 45, comma secondo, dello statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, in conformità del seguente testo:

« Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, quando trattasi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno pure scontarsi effetti commerciali muniti della sola firma di traenza emessi da Ditte commerciali di primo ordine, concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione del correntista, nonchè potranno essere costituite cauzioni in titoli di Stato o equiparati e prestate fidejussioni ed avalli, limitatamente però alla somma di L. 4.000.000 per ciascun obbligato, salvo deroghe da richiedersi, per singoli casi eccezionali, agli organi di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1961.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Considerato che il dott. Giuseppe Stagno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto Direttore nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento con il dott. Domenico Ferrari assegnato alla direzione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Domenico Ferrari, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni, è chiamato a far parte in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Terni in sostituzione del dott. Giuseppe Stagno, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1961.

Classificazione tra le provinciali del tratto stradale: « Camerata Picena - Grancetta - Quadrivio Grancetta » (Ancona).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8967, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ancona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) è compresa al n. 39 la strada: « Camerata Picena-Grancetta-Quadrivio di Grancetta bivio Consorzio agrario di Falconara Marittima;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 23943, con il quale è stata classificata provinciale la parte della strada n. 39 dal: « Quadrivio Grancetta-Bivio Consorzio agrario di Falconara Marittima »;

Visto il voto n. 915 del 17 aprile 1961, con il quale il Consiglio superiore ha espresso il parere che il restante tratto: « Camerata Picena-Grancetta-Quadrivio Grancetta » può essere classificato provinciale poichè riconosciuto in possesso dei requisiti di cui allo art. 4 della citata legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale il seguente tratto stradale: « Camerata Picena-Grancetta-Quadrivio Grancetta ».

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1961.

Approvazione di nuove clausole di carenza per le assicurazioni senza visita medica, richieste dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa a ridurre il periodo di carenza delle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'ecce denza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

Lintero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite a.a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperiali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 25 maggio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ai lati delle strade che da Pozzolatico e Tavarnuzze vanno a Impruneta, sita nell'ambito del comune di Impruneta (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 febbraio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona ai lati delle strade che da Pozzolatico e Tavarnuzze vanno a Impruneta, sita nell'ambito del comune di Impruneta (Firenze);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Impruneta;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un profondo e magnifico panorama;

Decreta:

La zona ai lati delle strade che da Pozzolatico e Tavarnuzze vanno a Impruneta, sita nel territorio del comune di Impruneta (Firenze) costituita da una fascia di terreno della profondità di metri duecento (cento per lato) tenendo come centro la mezzaria della sede stradale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze, curerà che il comune di Impruneta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 4 febbraio 1959 alle ore 14,30 nei locali della Soprintendenza ai monumenti si è riunita la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Proposta di tutela di un territorio adiacente alla via di comunicazione fra Firenze ed Impruneta.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei presenti il presidente dichiara aperta la seduta, ed avendo i signori Poggi e Gioia dichiarato di avere impegni precedenti che limitano loro il tempo disponibile, apre senz'altro la discussione sul 2° capoverso dell'ordine del giorno, e dà la parola al prof. Barbacci che informa la Commissione dell'esistenza di un voto formulato in una precedente adunanza, quando presidente della Commissione era il prof. Fagnoni, che deliberava di includere nell'elenco delle cose vincolate le due strade che conducono da Firenze all'Impruneta, ma tale vincolo non fu mai pubblicato perchè non si erano presentati casi che destassero preoccupazioni nei riguardi della conservazione dei valori ambientali della zona, mentre negli ultimi tempi, purtroppo, sono sorte costruzioni che deturpano violentemente una delle più belle zone della vicinanza di Firenze. Sapendo poi che è allo studio un piano regolatore del Comune la compilazione del quale è affidata all'architetto Detti si è pensato di proporre la inclusione nel vincolo non solo delle strade, ma anche di un certo territorio attorno al nucleo urbano in maniera che il nuovo piano regolatore ne tenga conto e regoli più dettagliatamente la edilizia della zona tutelata. Si propone pertanto che venga vincolata una fascia di terreno di 300 m. di profondità su ciascun lato delle due strade che da Firenze menano all'Impruneta, e che siano incluse nel vincolo le località poggio delle Sante Marie, vallata di Bifonica ed il poggio di Sant'Antonio.

Il Sindaco dell'Impruneta arch. Sozzi prende la parola e informa la Commissione che esiste per il comune di Impruneta, una disposizione vincolante del Ministero per i lavori pubblici che obbliga il Comune a trasmettere alla Soprintendenza, per ottenere l'assenso, i progetti di costruzione che devono essere eseguiti in zone particolarmente interessanti dal punto di vista paesistico quali le Sante Marie, Sant'Antonio e la vallata di Bifonica, pertanto, pur essendo consenziente a che vengano vincolate le zone laterali alle due strade di collegamento fra Firenze e l'Impruneta, crede bene non estendere tale vincolo all'intero capoluogo poichè le disposizioni del Ministero dei lavori pubblici mette già la Soprintendenza in condizioni di intervenire; in un secondo luogo essendo allo studio il piano regolatore comunale, si provvederà dopo la sua pubblicazione a stabilire vincoli più precisi e dettagliati e differenziati per le diverse località del Comune che presentano diverse necessità di tutela a seconda della loro importanza. Del resto è suo intendimento invitare alle adunanze della C.E. comunale un rappresentante della Soprintendenza.

Nella discussione che segue alle dichiarazioni del sindaco dell'Impruneta intervengono: l'ing. Gioia che solleva obiezioni in merito al piano regolatore per difficoltà di farlo entrare in funzione dati i numerosi controlli e lungaggini burocratiche che esso comporta; il prof. Barbacci che fa notare le differenze di azione fra un vincolo paesistico ed un piano regolatore, che nel caso presente, se ben studiato, potrebbe divenirne il piano paesistico, e l'arch. Poggi che osserva che mentre alla Commissione si chiede di deliberare un vincolo di limitata estensione, il piano regolatore copre tutto il terreno comunale, e pertanto trattasi di cose sostanzialmente diverse, ed eventualmente norme di piano regolatore e vincolo paesistico potranno coesistere e cooperare.

L'ing. Gioia propone quindi che si deliberi il vincolo delle strade (con una fascia ai due lati) ma si escluda, come a lui sembra che venga richiesto dal sindaco, il capoluogo, le colline delle Sante Marie e Sant'Antonio e la vallata di Bifonica già tutelata a sufficienza dalla disposizione del Ministero dei lavori pubblici.

Il prof. Barbacci esprime i suoi timori per quanto possa succedere proprio nel vecchio centro del capoluogo, ma l'arch. Sozzi lo rassicura affermando che nel paese vero e proprio l'attività edilizia è minima e che il vero pericolo è costituito da una persona, residente a Bagnolo, che sembra abbia intenzione di costruire un intero villaggio e che è la stessa che ha costruito le due case che hanno sollevato la preoccupazione della Soprintendenza; del resto fino a questo momento si è potuto evitare il peggio con le semplici regole vigenti nel Comune.

In quanto alle alture circostanti il paese, è dell'avviso che essendo i terreni, in un caso di proprietà ecclesiastica, e nell'altro, di facoltosi signori non intenzionati a vendere, si possa essere sufficientemente tranquilli anche per l'avvenire di tali zone; ove del resto in tanti anni solo due persone hanno avuto la possibilità di costruire una abitazione, per gli oneri che una tale impresa comporta.

Prima di decidere sulla opportunità o meno di imporre il vincolo delle due strade che da Tavarnuzze e da Pozzolatico portano all'Impruneta, i presenti discutono sulla profondità della zona adiacente alla sede stradale da assoggettare a tutela e dopo avere esaminati i possibili aspetti del problema viene deciso di dare alla fascia vincolata una profondità di 200 m. (100 per lato) tenendo come centro la mezzeria del nastro stradale.

Posto ai voti il vincolo di tali zone, che meglio è individuata sulla planimetria allegata al presente verbale la proposta di includere nell'elenco delle cose da proteggere una fascia di terreno di 200 m. di larghezza adiacente alle strade che da Firenze conducono al paese dell'Impruneta iniziando per la strada di Pozzolatico dal limite comunale e per la via di Tavarnuzze a monte di detta località ove si inizia la pendenza delle vie viene approvato all'unanimità dai signori: conte di Collalto Orlando, prof. Alfredo Barbacci, ing. Gioia Giuseppe, arch. Poggi Ferdinando, arch. Sozzi sindaco dell'Impruneta.

La seduta termina alle ore 18,30.

(3234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Terralba (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 294, l'Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3211)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 362, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 352, l'Amministrazione comunale di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 391, l'Amministrazione comunale di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione comunale di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 353, l'Amministrazione comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3212)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Mercatino Conca (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Galatone (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 60.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Enego (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 397, l'Amministrazione comunale di Premilcuore (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Sabaudia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennao 1945, n. 51.

(3223)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 394, l'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 393, l'Amministrazione comunale di Marradi (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 40.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Porto Torres (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Brione (Brescia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Roma è vacante la cattedra di « Storia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3274)

Vacanza delle cattedre di « Diritto processuale civile », « Istituzioni di diritto romano », e « Diritto ecclesiastico » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Diritto processuale civile;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Diritto ecclesiastico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3273)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Sesta Presa », con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10724, in data 24 maggio 1961, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Sesta Presa », con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 11 luglio 1959.

(3085)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 6263/4167, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 196, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 9 febbraio 1961, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1961 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta CAPARRA Salvatore fu Salvatore, di terreni siti in agro del comune di Cirò (Catanzaro), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 919.374 (lire novecentodiciannovemilatrecentosettantaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 4 marzo 1959, n. 5570/3474, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 119 del 20 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 915.000 (lire novecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,375
1 Franco svizzero	143,34
1 Corona danese	89,545
1 Corona norvegese	86,605
1 Corona svedese	120,26
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,412
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1732,375
1 Marco germanico	156,322
1 Scellino austriaco	23,847
1 Escudo Port.	21,615

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguite in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto.

Gli impiegati delle carriere di concetto che partecipino al concorso con il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno dichiarare oltre il preciso titolo di studio anche l'Amministrazione statale di dipendenza e la esatta qualifica;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quarant'anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno 20 giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato Mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari e militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio delle elevazioni del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenternno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200 autenticata da notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma di laurea, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, munita di bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, vistato dal Commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

7) certificato medico su carta bollata da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare (relativo all'impiego civile) rilasciato dalla propria Amministrazione, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica allo impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune e dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro un breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1961
Registro n. 10, foglio n. 30. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Elementi di statistica.
3. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(2928)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe della Accademia aeronautica - anno accademico 1960-61.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1960, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi presso l'Accademia aeronautica - anno accademico 1960-61 (registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1960, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 93;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1960, con il quale è prorogato al 10 agosto 1960 il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1960, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 261;

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1960, con il quale è modificato il punto 3° del settimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 maggio 1960, di concorso registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1960, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 149;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 90;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei Macciò Alessandro e Cianciaruso Natale non possono essere inclusi nella graduatoria del concorso perchè essi hanno presentato la domanda definitiva dopo il termine stabilito dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 maggio 1960 del concorso stesso;

Considerato che i candidati idonei Vizzi Antonio, Calzoni Cesare, Riggio Antonio, Renzullo Michele, Lo Giudice Francesco e Guzzon Lamberto, non hanno presentato tutta la documentazione prescritta ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e dell'art. 10 del decreto ministeriale 10 maggio 1960 di concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1960-61:

1. Pinto Enrico . . . . punti 37,00
2. Olivieri Romano . . . . . . » 34,00
3. Giuliani Bruno . . . . » 33,53
4. D'Antonio Gianfranco . . . . . . » 33,46
5. Fioravanti Giovanni . . . . . . » 33,00
6. Monti Gaetano . . . . » 32,76
7. Mazzei Francesco . . . . » 32,53
8. Guerzoni Fernando, ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare . . . . » 32,00
9. Peccantini Renzo . . . . » 32,00
10. Coltelli Claudio . . . . » 31,76
11. Masi Vito . . . . » 31,30
12. Morelli Mario . . . . » 31,15
13. Macrelli Michele, nato il 3 settembre 1939 » 31,00
14. Rossi Renzo, nato il 15 maggio 1939 . . » 31,00
15. Marchetti Mario . . . . . . » 30,69
16. Tempesta Pierpaolo . . . . . . » 30,46
17. Iemmolo Antonio, nato il 9 gennaio 1942 . » 30,30
18. Coda Francesco, nato il 12 luglio 1940 . . » 30,30
19. Benini Fabio . . . . » 30,15
20. Fiengo Andrea . . . . » 30,07
21. Cossu Franco, nato il 9 novembre 1940 . » 30,00
22. Alfonsi Oreste, nato il 16 luglio 1940 . . » 30,00
23. Boni Roberto . . . . » 29,84
24. Casadei Carlo . . . . » 29,76
25. Bellucci Vincenzo, nato il 14 febbraio 1941 » 29,69
26. Culeddu Giovanni, nato il 27 novembre 1939 » 29,69
27. Pizzeghello Renato . . . . . . » 29,61
28. Allione Romano . . . . » 29,53
29. Minarini Roberto . . . . . . » 29,46
30. Santoro Giovanni . . . . . . » 29,38
31. Calvi Luigi, nato il 17 settembre 1941 . . » 29,30
32. Billi Alberto, nato l'8 febbraio 1941 . . » 29,30
33. Cominato Omero, nato il 29 dicembre 1940 » 29,30
34. Natale Angelo, nato il 1° gennaio 1940 . . » 29,30
35. Galletta Antonio, nato il 10 agosto 1939 . » 29,30
36. Gaudio Francesco, nato il 29 giugno 1942 . » 29,23
37. Bartolomei Alberto, nato il 2 ottobre 1940 . » 29,23
38. Penza Domenico . . . . . . » 29,15
39. Proserpio Giancarlo . . . . . . » 29,07
40. Arena Angelo, nato il 19 maggio 1942 . . » 29,00
41. Malzone Albino, nato il 25 gennaio 1941 . » 29,00
42. Insolia Gioacchino, nato il 7 dicembre 1940 » 29,00
43. Podrini Carlo, nato il 4 ottobre 1940 . . » 29,00
44. Sgrosso Alberto, nato il 2 ottobre 1940 . . » 29,00
45. Parmigiani Andrea . . . . . . » 28,92
46. Banzola Salvatore . . . . . . » 28,84
47. Caponetto Gioacchino, nato l'11 settembre 1939 . . . . » 28,76
48. Ziliani Riccardo, nato il 25 agosto 1939 . » 28,76
49. Daretti Giovanni, nato il 19 giugno 1941 . » 28,61
50. Frezzolini Francesco, nato il 14 aprile 1941 » 28,61
51. Battisti Luciano, nato il 25 maggio 1939 . » 28,61
52. Marchitelli Nino Bruno . . . . . » 28,53
53. Caruso Giuseppe . . . . . . » 28,46
54. Petucco Luigi . . . . punti 28,38
55. Ardito Francesco, nato il 28 agosto 1942 . » 28,30
56. Ferraguto Aldo, nato il 26 gennaio 1942 . » 28,30
57. Angrisani Dante, nato il 10 luglio 1941 . » 28,30
58. Scagliarini Franco, nato il 13 marzo 1941 . » 28,30
59. Pagliani Antonio, nato il 25 novembre 1940 » 28,30
60. Bataloni Giovanni, nato il 13 luglio 1940 . » 28,30
61. Bedin Antonio . . . . » 28,15
62. Catalano Francesco . . . . . . » 28,07
63. Morici Giuseppe, nato l'8 maggio 1942 . . » 28,00
64. Lucciola Cosmo, nato il 29 ottobre 1939 . » 28,00
65. Fiori Francesco . . . . » 27,92
66. Panteri Andrea . . . . » 27,84
67. Tinti Giancarlo . . . . » 27,76
68. Salvi Corrado, nato il 27 luglio 1940 . . » 27,69
69. Gianni Cesare, nato il 9 maggio 1940 . . » 27,69
70. Di Domenico Pasquale, nato il 13 aprile 1939 » 27,69
71. Celegato Franco . . . . . . » 27,61
72. Piccolomini Adami Patrizio . . . . » 27,53
73. Diviccaro Emanuele . . . . . » 27,46
74. Laurenti Vincenzo . . . . . . » 27,38
75. Principato Claudio . . . . . . » 27,30
76. Mastronardi Franco . . . . . . » 27,23
77. Pastorino Maurizio . . . . . . » 27,15
78. Civoli Massimo . . . . » 27,07
79. Grisolia Sergio, nato l'11 gennaio 1942 . . » 27,00
80. Ditillo Saverio, nato il 17 settembre 1941 . » 27,00
81. Carbone Salvatore, nato il 14 settembre 1940 » 27,00
82. Tasinazzo Giorgio, nato il 16 aprile 1940 » 27,00
83. De Crescenzo Pietro . . . . . . » 26,76
84. Elmi Giancarlo . . . . » 26,53
85. Binaghi Quinto, nato il 19 aprile 1941 . . » 26,46
86. Bellio Lionello, nato il 7 novembre 1939 . » 26,46
87. Franzoni Pietro, nato il 20 ottobre 1940 . » 26,30
88. Alvisi Alberto, nato il 18 marzo 1940 . . » 26,30
89. Biagini Mario . . . . » 26,15
90. Tonicchi Giovanni . . . . . . » 26,07
91. Perillo Lucio, nato il 4 febbraio 1941 . . » 26,00
92. De Falco Antonio, nato il 20 novembre 1939 » 26,00
93. Breccia Giancarlo . . . . . . » 25,76
94. Mammoli Adelmo . . . . . . » 25,69
95. Gioacchini Giovanni, nato il 16 dicembre 1941 . . . . » 25,61
96. Boccabella Stefano, nato il 6 dicembre 1939 » 25,61
97. Schmid Luciano . . . . » 25,53
98. Zencovich Paolo . . . . » 25,46
99. Garaffo Giosuè . . . . » 25,37
100. Nigro Pietro . . . . » 25,30
101. Narraccini Alberto, nato il 27 agosto 1940 . » 25,23
102. Viglianti Angelo, nato il 31 ottobre 1939 . » 25,23
103. De Matteis Alfredo . . . . . . » 25,15
104. Bastiani Giocondo . . . . . . » 25,07
105. Lazzarotto Osvaldo . . . . . . » 24,53
106. Alemanni Antonio, nato il 10 giugno 1940 . » 24,50
107. Della Sala Augusto, nato il 26 settembre 1939 . . . . » 24,30

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1961
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 103. — LAZZARINI

(3173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Asti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Asti;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Asti, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferro dott. Girolamo	punti	83,04	su 132
2. Frajese dott. Vittorio	»	82,50	»
3. Roccella dott. Davide	»	79,62	»
4. Romano dott. Antonio	»	79,26	»
5. Davì dott. Guido	»	78,66	»
6. Rianò dott. Enrico	»	77,52	»
7. Merolli dott. Rocco	»	76,62	»
8. Ferraro dott. Domenico	»	76,31	»
9. De Gaetano dott. Giuseppe	»	76,16	»
10. Succi Cimentini dott. Flobert	»	74,58	»
11. Calabro Vincenzo	»	74,00	»
12. Campanelli dott. Giovanni	»	73,91	»
13. Napolino dott. Francesco	»	73,87	»
14. Salvati dott. Arnaldo	»	73,36	»
15. Messina dott. Francesco	»	72,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3172)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Piacenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Abbaticchio dott. Pietro	punti	90,36	su 132
2. Marchica dott. Gaetano	»	85,36	»
3. Monti dott. Giuseppe	»	83,22	»
4. Ferro dott. Girolamo	»	82,04	»
5. Fraiese dott. Vittorio	»	82 —	»
6. Perta dott. Angelo	»	81,50	»
7. Oppici dott. Onelio	»	79,50	»
8. Chiarello Salvatore	»	75,50	»
9. Merolli dott. Rocco Antonio	»	74,50	»
10. Campanelli dott. Giovanni	»	74,09	»
11. Salvati dott. Arnaldo	»	72,86	»
12. Ferraro dott. Domenico	»	72,81	»
13. Napolino dott. Francesco	»	72,18	»
14. Rianò dott. Enrico	»	71,77	»
15. Succi Cimentini dott. Flobert	»	71,09	»
16. Montanaro dott. Pierino	»	70,81	»
17. Zaffarano dott. Michele	»	70,31	»
18. Cirelli dott. Giuseppe	»	69,86	»
19. Rago dott. Riccardo	»	68,04	»
20. Facciolo Francesco Paolo	»	67,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3171)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo al concorso nazionale tra artisti italiani per la progettazione di un monumento a ricordo del sacrificio dei Fratelli Bandiera e degli altri Martiri, da erigersi nel territorio di Cosenza.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra artisti italiani per la progettazione di un monumento a ricordo del sacrificio dei Fratelli Bandiera e degli altri Martiri, da erigersi nel territorio di Cosenza, bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale 20 aprile 1960, n. 5440, ha dichiarato vincitore del concorso il progetto presentato dal gruppo prof. Amerigo Tot, ing. Sergio Bonamico, ing. Guido Gigli e arch. Manfredi Nicoletti.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto meritevoli di un premio di riconoscimento altri due progetti redatti, rispettivamente, dal gruppo ing. Armen Manoukian, scultrice Marta Marchionni e ing. Franco Tamburini; e dallo scultore Luigi Scirocchi.

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, a' termini dell'art. 10 del bando di concorso.

(3175)

Comunicato relativo al concorso nazionale tra artisti italiani per la progettazione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigersi a Marsala.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra artisti italiani per la progettazione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, da erigersi a Marsala, bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale 25 marzo 1960, n. 4661, ha dichiarato vincitore del concorso il progetto dell'arch. Emanuele Mongiovi.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto meritevoli di un premio di riconoscimento « ex æquo » altri quattro progetti redatti dai seguenti gruppi:

1) gruppo arch. Fabrizio Bruno, arch. Enrico Nespega e scultore Amerigo Tot;

2) gruppo arch. Sara Rossi e arch. Cesare Tropea;

3) gruppo ing. Sergio Musmeci, sig.ra Zenaide Zanini e scultore Franco Placidi;

4) gruppo scultore Lodovico Consorti, arch. Massimo Castellazzi e arch. Tullio Dall'Anese.

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, a' termini dell'art. 10 del bando di concorso.

(3176)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dei trasporti, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 25 maggio 1961).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti n. 350 (trecentocinquanta) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il ter-

mine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(3174) p. *Il Ministro*: PUGLIESE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a undici posti di vice ragioniere economo nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1959.

Si dà avviso che nel «Bollettino Ufficiale» — parte 2ª — del 6 aprile 1961, n. 14, pag. 2422 e segg. è stata pubblicata la graduatoria del concorso a undici posti di vice ragioniere economo, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1959.

(3149)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1432 del 12 marzo 1960, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituito come appresso:

Presidente:

Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:

Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, docente in patologia medica;

Giustolisi dott. Giacomo, ufficiale sanitario del comune di Marsala.

Segretario:

Maltese dott. Giovanni, direttore di sezione della prefettura di Trapani.

La Commissione giudicatrice inizierà e suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Trapani.

Trapani, addì 5 maggio 1961

(3179) *Il medico provinciale*: TUMMINIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3424 del 14 maggio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per sei posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto n. 6191 del 1° aprile 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Considerato che si rende necessario sostituire il segretario di detta Commissione dott. Giuseppe Gemma, in quanto trasferito ad altra sede;

Vista la nuova designazione del Prefetto di Viterbo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Salvatore Santo, consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Prefettura di Viterbo, è nominato segretario della Commissione predetta in sostituzione del dott. Giuseppe Gemma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 23 maggio 1961

(3180) *Il medico provinciale*: TRAVAGLINI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.